



Città di Vigevano

REGOLAMENTO DI TUTELA DEGLI ANIMALI SUL TERRITORIO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 78 DEL 12/12/2005.

Art. 1: definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla Legge 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

Art. 2: Esclusioni.

2. Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano:
 - a) alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la vivisezione autorizzate da specifiche disposizioni nazionali e regionali;
 - b) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - c) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia.
 - d) alle attività di disinfezione e derattizzazione.

Art. 3: Detenzione di animali.

1. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
5. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata tettoia; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

Art. 4 - Maltrattamento di animali.

1. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.

2. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
3. E' vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
4. E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
5. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
6. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
7. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
8. Viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.
9. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto.
10. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

Art. 5 - Avvelenamento di animali.

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.

Art. 6

Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati.

1. E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali con cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque costretti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica dell'accattonaggio.
2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e quelli domestici ricoverati presso il Canile Municipale.

Art. 7 - Divieto di offrire animali in premio o vincita.

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 8 - Esposizione di animali.

1. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre al pubblico, per più di due ore giornaliere, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, di cui al successivo comma 3).
2. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.
3. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 14 della presente ordinanza.
4. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 14 relativo alle dimensioni delle gabbie.
5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 9

Divieti e regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

1. E' vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche.
Il divieto di cui sopra si applica a fiere, mostre di animali, esposizioni, concorsi, sagre, manifestazioni itineranti, spettacoli in strada.
Non si applica a manifestazioni senza scopo di lucro ed alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati, purché non ledano la dignità degli animali in esse impiegati.
2. E' vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

CANI

Art. 10 - Attività motoria e rapporti sociali.

1. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo art. 12.
2. Qualora i cani dovessero essere trasportati in box, anche al seguito del proprietario, le dimensioni dei box stessi dovranno essere adeguate alla taglia dell'animale.

Art. 11 - Divieto di detenzione a catena.

1. E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 4 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 4 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

Art. 12 - Dimensioni dei recinti.

1. Per i cani custoditi sempre in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a m² 15; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di m² 6.

VOLATILI

Art. 13 - Detenzione di volatili.

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti in coppia o in gruppo.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

Art. 14 - Dimensioni delle gabbie.

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
 - b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

Art. 15

Esposizione delle galline ovaiole nelle fiere.

1. Ai sensi del presente Regolamento s'intende per:

- a) galline ovaiole, le galline adulte della specie *Gallus gallus* allevate ai fini della produzione di uova;
- b) gabbia, uno spazio chiuso destinato ad ospitare le galline ovaiole durante l'esposizione o la custodia ai fini della vendita;

2. Le gabbie, devono soddisfare, almeno, ai seguenti requisiti:

- a) le galline ovaiole devono disporre di almeno 450 cm² di superficie della gabbia, utilizzabile senza restrizioni, in particolare escludendo dal calcolo eventuali bordi deflettori antispreco che potrebbero restringere l'area disponibile, e misurata su un piano orizzontale;
- b) deve essere prevista una mangiatoia utilizzabile senza limitazioni, di una lunghezza minima di 10 cm moltiplicata per il numero di animali nella gabbia;
- c) ogni gabbia in batteria deve disporre di un abbeveratoio continuo della stessa lunghezza della mangiatoia di cui alla lettera b) , a meno che non siano impiegati abbeveratoi a tettarella o a coppetta. Nel caso degli abbeveratoi a tettarella o a coppetta, almeno due di queste devono essere raggiungibili da ciascuna gabbia;
- d) l'altezza minima della gabbia in batteria non deve essere inferiore a 40 cm per il 65 per cento della superficie ed a 35 cm di ogni punto;
- e) il pavimento delle gabbie deve essere costruito in modo da sostenere adeguatamente ciascuna delle dita anteriori di ciascuna zampa. La pendenza del pavimento non deve superare il 14 per cento ovvero gli otto gradi. In caso di pavimenti diversi da quelli provvisti di rete metallica rettangolare è permessa una diversa pendenza, previo esperimento della procedura di cui all'art. 3 della legge 14 ottobre 1985, n. 623.

ANIMALI ACQUATICI

Art. 16 - Detenzione di specie animali acquatiche.

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti in coppia o in gruppo.

Art. 17 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.
2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.

3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

FAUNA MINORE

Art. 18 – TUTELA DELLA FAUNA MINORE

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19.09.1979 (recepita con Legge 06.08.1981 n.503), nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 21.05.1992 (recepita con DPR 08.09.1997, n.357 e successive integrazioni), nella Legge n.157/92, nella L.R. 5 aprile 1988 n.18, il Comune di Vigevano tutela le specie di piccola fauna durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.
2. Le altre specie d'affezione normalmente tenute in ambito domestico, quali piccoli mammiferi, roditori, uccelli, pesci, tartarughe, devono essere tenute in condizioni adeguate alle loro necessità fisiologiche ed etologiche. E' fatto comunque divieto di abbandono.

Art. 19 - Sanzioni

1. Fatte salve eventuali normative speciali e qualora il fatto non costituisca illecito penale, le violazioni al presente regolamento saranno accertate dal Servizio Veterinario, dalla Polizia Municipale, dagli organi a ciò preposti per legge o regolamento, nonché dalle guardie zoofile volontarie che opereranno sotto il coordinamento del Servizio Veterinario.
2. le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00, nonché la cessazione immediata dell'attività.
3. Le sanzioni verranno applicate secondo i principi previsti dalla legge 689/81, in materia di depenalizzazione.